

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO  
SEZIONE DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

45

LAVORANDO AL CANTIERE  
DEL  
'DIZIONARIO BIOGRAFICO  
DEI GIURISTI ITALIANI  
(XII-XX SEC.)'

a cura di

MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA



GIUFFRÈ EDITORE

Direttore della Collana: Maria Gigliola di Renzo

Comitato di Direzione:

Albina Candian, Maria Teresa Carinci, Giorgio De Nova, Francesco Delfini, Francesco Denozza, Maria Gigliola di Renzo, Antonio Gambaro, Gregorio Gitti, Luigi Prosperetti, Matteo Rescigno, Emanuele Rimini, Roberto Sacchi, Claudia Storti Storchi, Chiara Tenella Sillani, Alberto Toffoletto, Armando Tursi, Gianroberto Villa.

1. Dal luglio 2012 le pubblicazioni della Collana del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto sono subordinate alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione dal Direttore della Collana d'intesa con il Comitato di Direzione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.
5. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità della decisione circa la pubblicazione del contributo.

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2013  
 VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

## INDICE

<i>Presentazione</i> .....	IX
----------------------------	----

### ATTI DEL CONVEGNO

I. Birocchi <i>Il Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani: una riflessione critica</i> .....	3
A. Mattone <i>Costruire un Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani: problematiche e questioni aperte</i> .....	27
O. Condorelli <i>Recupero da San Miniato e la giurisprudenza del suo tempo (sec. XIV). Per la storia dell'utrumque ius</i> .....	35
A. Padovani <i>Giovanni da Imola. Proposte di metodo storiografico e appunti per una nuova biografia</i> .....	79
G. Rossi <i>La versatile scienza del giurista quattrocentesco: note di lettura sulla repetitio in l. Si fugitivi (C. 6,1,3) di Bartolomeo Cipolla</i> .....	97
E. Dezza <i>Lorenzo Silvano: materiali per la scheda biobibliografica di un giurista del XVI secolo</i> .....	145
G.P. Massetto <i>Giovanni Pietro Sordi un autorevole consiliator cinquecentesco</i> .....	173
C. Valsecchi <i>Dar ordine al caos. Il processo del tardo diritto comune nelle opere di Jacopo Menochio</i> .....	217

M.R. di Simone <i>Note sul processo criminale nell'opera di Filippo Maria Renazzi</i> .....	239
E. Genta <i>Note sul giacobinismo giuridico</i> .....	267
G.S. Pene Vidari <i>Ideali e realismo, insegnamento e pratica giuridica: Luigi Amedeo Melegari</i> .....	275
S. Vinciguerra <i>Se i penalisti italiani contemporanei ripensano al nostro Ottocento penalistico</i> .....	325
M.N. Miletti <i>Vite da giuristi. Appunti per la costruzione d'una voce biografica</i> .....	337
A.A. Cassi <i>Il 'cantiere storiografico' dedicato a Giuseppe Zanardelli. Rilievi di metodo e linee di ricerca</i> .....	351
G. Chiodi <i>Il diritto comune nella cultura dei civilisti tra Otto e Novecento: affinità elettive tra Nicola Coviello e Francesco Ferrara</i> .....	373
B. Cavallone <i>Un tema suggestivo: le biografie dei processualcivilisti italiani</i> .....	403
B. Sordi <i>Piero Calamandrei: un arduo esempio di biografia intellettuale</i> .....	411
F. Macario <i>Tecnica, metodo e cultura nel pensiero di Salvatore Pugliatti</i> .....	417

## CONTRIBUTI

A. Bassani <i>Note a margine della vita e delle opere di Nello Cetti da San Gimignano</i> ..	429
L. Sinisi <i>La canonistica italiana fra XVI e XVII secolo: un periodo di decadenza? (Note a margine di alcune voci del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani)</i> .....	465

S. Parini Vincenti <i>Per una nova methodus iura docendi: Giulio Pace fra il De iuris methodo e la Synopsis iuris civilis</i> .....	501
V. Belloni <i>Carlo Marocco (1768-1847). Ascesa e caduta di un avvocato 'civilista' milanese di grido</i> .....	523
F. Rossi <i>«Scorrendo il libro eloquente della esperienza»: Giulio Crivellari e la Rivista Penale di Luigi Lucchini</i> .....	551
A. Monti <i>Alla scoperta del diritto anglosassone: il contributo di Mario Sarfatti (1876-1962) alla comparazione giuridica</i> .....	589
R. Bianchi Riva <i>Una voce fuori dal coro. Francesco Alimena nella penalistica italiana tra fascismo e repubblica</i> .....	625
<i>Indice dei nomi</i> .....	657
<i>Indice degli autori</i> .....	681



Enrico Genta

## NOTE SUL GIACOBINISMO GIURIDICO

Che i rapporti tra politica e diritto siano sempre stati stretti è scontato e non merita di essere ripetuto: è altrettanto facilmente comprensibile che il periodo storico-giuridico che attraverso la Rivoluzione salda i suoi secoli, Sette e Ottocento, sia tra i più condizionati dal fattore politico. Non starò ora a dilungarmi sulle premesse ideologiche dell'Illuminismo che postulavano, vorrei dire senza scampo, la più stretta interdipendenza tra l'elemento *lato sensu* politico e il mondo del diritto: basti, ovviamente, pensare alla auspicata estromissione dei giuristi proprio in quanto tendenzialmente refrattari al condizionamento da parte del detentore del potere politico, fosse un re o un'assemblea costituente. Detto ciò, credo si possa affermare che, in realtà, nessuno sfugge alla politica e tanto meno potevano dirsi veramente liberi da condizionamenti quei giuristi del principe che avevano, prima della codificazione, fortemente cooperato per la costruzione di uno Stato proiettato verso la dimensione quasi-assolutistica.

Il tema del 'giacobinismo giuridico' merita indubbiamente un approfondimento. Sappiamo che, in tutte le regioni italiane, seppure con intensità diverse, molti giuristi, anche importanti, ebbero un ruolo, spesso notevole, nel corso delle vicende di fine '700 e di inizio '800, partecipando, in modi diversi, al movimento rivoluzionario o quantomeno accettandolo, anche qui per ragioni diverse.

Innanzitutto, è evidente che occorre tener distinti i due momenti storici: quello più tipicamente 'giacobino', relativo al periodo prenapoleonico, e quello successivo, in cui l'adesione all'Impero, più che alle



repubbliche egualitarie, sottende, anche se non sempre, valenze profondamente differenti.

Un interessante programma di ricerca potrebbe dunque coinvolgere tutte le regioni italiane, direttamente o indirettamente sottomesse alla Francia, per elencare i giuristi, almeno i più interessanti, valutarne il grado di incidenza ed il livello di collaborazione per poi cercare di spiegarne, ancor più a fondo di quanto non sia già stato fatto, le ragioni che li condussero al coinvolgimento.

Ho l'impressione che si scoprirebbero motivazioni largamente differenziate, a partire da quella, più scontata, della sincera adesione alle nuove idee dell'illuminismo giuridico ed al programma francese di completa revisione del quadro di riferimento politico e sociale: in Piemonte, ad esempio, questo potrebbe essere il caso di Luigi Colla, avvocato e patriota, membro del governo provvisorio voluto dalla Francia, la cui evoluzione ideologica lo condurrà poi su posizioni di basso profilo, fino al sostanziale reinserimento nel periodo della Restaurazione, fino alla nomina a senatore del regno da parte di Carlo Alberto.

E' stato dimostrato che l'ambiente della cultura giuridica piemontese di fine '700 era caratterizzato nel complesso dal tradizionale sentimento di amore-odio (di alfieriana memoria) nei confronti delle suggestioni provenienti dalla Francia, al quale si accompagnava una sorta di pre-romantica venerazione per le tradizioni patrie che portava a una «idealizzazione del Piemonte giuridico» e alle sue realizzazioni. E' questo un tracciato culturale che venne condiviso da molti novatori, più di quanto si potrebbe pensare.

Pietro Gaetano Galli della Loggia era un tipico esponente di quel ceto di forensi operanti nella burocrazia sabauda, vera spina dorsale di quella monarchia che nel '700 aveva portato a compimento il disegno della modernizzazione delle istituzioni e del diritto, producendo, tra l'altro, una delle più importanti consolidazioni, le *Regie Costituzioni*: diritto del principe che coesiste con le altre fonti del diritto secondo un paradigma che deve fare quotidianamente i conti con la prassi, con la *Pratica legale*, come, non a caso, si intitola la più impor-

tante opera del Galli, che fornisce una preziosissima testimonianza di tutte le tecniche esplorative e argomentative dell'ultima fase dell'età del diritto comune (è pubblicata nel 1772), ed evidenzia come i giuristi, perfettamente consapevoli delle grandi difficoltà di quelle coesistenze, riescano, non senza inconvenienti, a padroneggiare i meccanismi, conciliando in qualche modo la primazia del diritto principesco con la pluralità delle fonti, consolidate dai secoli. Nell'Avvertenza l'Autore si scusa per lo stile usato che, «per la necessità di valersi delle espressioni del Foro, per comodo anche de' curiali principianti, non ha permesso di usare quella dicitura che sarebbe più conforme al gusto de' letterati»: mentre si chiarisce quindi l'intento anche didattico dell'opera, si esprime, più che un'*excusatio non petita*, quasi un sorriso, un po' sornione, rivolto a quegli intellettuali che troppo spesso auspicavano la riforma radicale dello 'stile' giuridico. Galli era giurista a tutto tondo: dopo aver percorso tutti i gradini più bassi della gerarchia burocratica, era diventato referendario nel consiglio dei memoriali e finalmente senatore di Piemonte nel 1766, poi secondo presidente dello stesso senato; aveva successivamente retto la segreteria di Sardegna per diventare nel 1796 reggente della camera dei conti.

La *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le Costituzioni di S.S.R.M.* ha per oggetto principale proprio le *Regie Costituzioni*, ma la visuale è assai ampia e non è casuale il richiamo alle 'autorità' del passato, come Tesauro e Fabro; il taglio snello e gli obiettivi concreti garantiranno all'opera una notevole vitalità anche dopo la fine del periodo francese, con la Restaurazione.

Richiamando quanto detto sopra, proprio il Galli fornisce un eloquente esempio di quella mescolanza di critica e rispetto per il passato sabauda con la sua opera *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda storia dal fine del secolo X sino al dicembre 1798*: nonostante la prefazione 'repubblicana', poi strappata, viene difficile pensare che l'autore di questo che non è soltanto un *reference book* ma una vera elegia, quasi una romantica rimembranza del passato monarchico, sia



un arrabbiato giacobino. Del resto, anche il Botton, di cui diremo subito, considerato da sempre il simbolo, anche odiato, del più supino collaborazionismo, ormai trasferitosi a Parigi, quando scriverà la voce *Piemonte* nel *Repertoire universel et raisonné de jurisprudence* (1813) esalterà il governo di Carlo Emanuele III ed esprimerà sentimenti quasi di rimpianto per molti aspetti *dell'ancien régime*.

Beninteso, non è che da queste notazioni epidermiche sia lecito trarre conclusioni generali e definitive, ma è interessante osservare come si associno, non senza contraddizioni, la dimensione politica e quella giuridica.

Tornando al panorama piemontese alla vigilia della venuta dei Francesi, è naturale che gli ideali di uguaglianza e libertà infiammasse-ro giovani borghesi, colti e agiati, esponenti di quella classe, che, nel quadro di rinnovazione aristocratica progettata da Vittorio Amedeo III, si sentiva più a disagio di quanto non fosse stata sotto i più lungimiranti governi di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III; era abbastanza prevedibile che proprio gli avvocati fossero l'elemento più delicato in quel contrasto tra nobiltà e borghesia che verso fine secolo non viene più controllato con la dovuta attenzione da parte del governo.

Ma che pensare dei nobili che passano, per così dire, alla Francia? Questo è un fenomeno che non mi pare sta stato ancora studiato a fondo, anche e soprattutto per quelle che sono le conseguenze a livello giuridico. Intanto, perché 'privilegiare' l'analisi sui nobili? Perché, naturalmente, nell'antico regime sabaudo le cariche sono tendenzialmente per loro (naturalmente, vecchi e nuovi nobili).

Non è questo il luogo per fare degli elenchi di personaggi, più o meno importanti, che aderirono alla nuova dominazione. Il discorso meriterebbe più tempo: mi limiterei a citare, tanto per evidenziare uno degli aspetti curiosi, che nei cruciali anni, prima e dopo l'armistizio di Cherasco (1796), anche a corte c'era stato un partito filofrancese, che faceva riferimento al duca d'Aosta, il secondogenito del re, Vittorio Emanuele (il futuro sovrano della Restaurazione), favorevole ad un'alleanza col Bonaparte in chiave antiaustriaca; e col duca d'Aosta

stavano personaggi come Clemente Damiano di Priocca, segretario degli esteri, Galeani Napione, Filippo Asinari, di cui Bonaparte avrà grande fiducia. Ma la lista di quelli che più tardi aderirono, formalmente o di fatto, è assai lunga: Carlo Francesco Giacinto Caissotti di Chiusano, membro del corpo legislativo, Giuseppe Cavalli d'Olivola, magistrato, Rocco Giuseppe Corte, ministro della guerra della effimera repubblica subalpina (1800), Giacinto Magnocavallo, membro del corpo legislativo, Giuseppe Francesco Felice San Martino della Motta, consigliere di stato e conte dell'impero, Ludovico Piosasco, presidente di classe della corte imperiale di Torino (1807), ma anche Giovanni Vincenzo de Abbate, 'caldo giacobino', ma ciò non ostante creato conte nel 1817! E che dire di Teobaldo Langosco, che segue il re a Roma e a Napoli, e poi, a causa della legge sugli emigrati, rimpatria e vive a vita privata, ma quando il principe Borghese lo vuole come giudice della corte imperiale di Genova accetta (1811): con la Restaurazione non solo non viene epurato ma diventa presidente del senato di Genova!

Vorrei quindi, in questa sede e in questa brevissima chiacchierata, lasciare da parte il ruolo di Galli come tecnico del diritto per proporre, partendo dall'indagine sulla sua figura, un tema certo non nuovo ma mi pare ancora molto meritevole di approfondimenti: le diverse valenze del cosiddetto 'giacobinismo' dei molti giuristi piemontesi che, in modi diversi e con intensità molto diverse, parteciparono al movimento rivoluzionario o almeno lo accettarono, così come veniva importato in Piemonte dalla Grande Nazione Sorella; il rimando va, naturalmente, a storici del passato di gran valore, come Giorgio Vaccarino, o a più giovani studiosi, come Antonio Grilli, autore di un pregevole saggio (1) (per limitarci a due autori e tralasciando per il momento la pur ricca bibliografia: ma mi pare che sotto il profilo storico-giuridico vi sia ancora molto da verificare). Pensiamo, emblematicamente, al ruolo concreto rivestito da alcuni nell'amministrazione della giustizia o addirittura

(1) *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012.



tura nel processo di codificazione: richiederò ora solo un nome, quello di Ugo Botton (2), secondo conte di Castellamonte, consigliere di cas-

(2) Sembra non inutile, in quanto fortemente espressivo per le valutazioni personali, documentate e motivate, viste le sue competenze e il suo ruolo, sintetizzare il giudizio che il conte Botton di Castellamonte, 'feroce giacobino' secondo una *vulgata* la cui validità sembra discutibile, espresse nella redazione della voce *Piémont*, commissionatagli in occasione della redazione del *Dictionnaire* di Merlin. La descrizione fatta risale al periodo della inclusione del Piemonte nell'Impero napoleonico ed è anticipata da un'introduzione storico-giuridica in cui l'Autore prende in esame le principali istituzioni del regno di Sardegna. Dopo aver criticato le assemblee dei Tre Stati (p. 101 ss. dell'edizione di Venezia, G. Antonelli, 1840, t. IX, del *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto [...] versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell'avv. Filippo Carillo*) in quanto impedivano a Casa Savoia di fare le necessarie riforme, Botton si dilunga su Emanuele Filiberto: «il vincitore di Saint-Quentin, disgustato dagli ostacoli che gli Stati opponevano al bene ch'egli voleva fare [...] introdusse un nuovo ordine di cose [...]»; egli credè i Senati, e cioè un sistema che «non produsse che felici risultamenti. Il 17mo secolo offerì nel Piemonte esempi di nobile e coraggiosa resistenza da parte de' magistrati, e condotta più nobile ancora de' principi che gli udivano senza offendersene[...] Una magistratura veramente paterna trovavasi presso di ciaschedun Senato. Un avvocato de' poveri [...] vi patrocinava le cause della indigenza [...] Il Re, invitato dalla opinione pubblica, tolse a' signori tutte le giurisdizioni [...]». I toni fortemente apologetici continuano: «E' questo il luogo in cui debbo rammentare una istituzione forse unica in Europa, e che fa il più grande onore al duca Carlo Emmanuele I. Trattasi degli archivi del registro sparsi nelle diverse province del Piemonte (è l'Insinuazione) [...] Quantunque tutta la procedura e la decisione delle cause fossero scritte in lingua italiana nondimeno i Senati di Piemonte e di Nizza avevano conservato l'uso di scrivere i motivi in latino. Esistono veri capi d'opera di discussione in questo genere. Questo metodo sembrerà ridicolo a spiriti superficiali, ma esso produceva un gran vantaggio in paesi regolati dal diritto comune [...] No, non erano pedanti quei magistrati, quei giureconsulti, a' quali la legge piemontese vietava di citare alcun dottore [...] Non si esigevano dal povero né sportule né emolumenti; egli era pur anche dispensato dal distendere le sue difese in carta bollata [...] Vittorio Amedeo II concepì, come tutti i grandi Re, l'idea di dare ai suoi popoli un Codice nazionale [...] Dopo il processo suscitato al celebre storico di Napoli, Giannone, (la sola taccia, forse, che abbia oscurato il bello e memorabile regno conservatore di Carlo Emmanuele III) appena accorgevansi in Piemonte ch'esistesse una Inquisizione [...] Quantunque i vescovi avessero tribunali, la loro giurisdizione trovavasi presso a poco ristretta alle cause personali intentate contra gli ecclesiastici, ed alle contestazioni sui vincoli del matrimonio e sulle separazioni personali [...] o financo dalla Restaurazione. L'Editto del 1445 è la prima legge positiva che sia stata pubblicata in Piemonte sulla inalienabilità del demanio [...] Gli archivi della corte e della camera de' conti, ricchi in monumenti di ogni genere, offrivano un vero modello di ordine. Non dubitiamo che il governo francese vi attacchi quel conto che ad un tempo è comandato dall'interesse delle proprietà pubbliche e particolari, della diplomazia e della storia». E' poi abbastanza singolare che Botton, piuttosto ana-

lizzazione a Parigi, che Antonio Manno, (certo non per lodarlo...) nel suo *Patriziato subalpino*, dichiara essere stato «il solo italiano che Napoleone designasse per lavorare al suo famoso Codice»: in realtà il giudizio del Manno non è del tutto condivisibile perché, proprio per il Galli, Ettore Dezza ha dimostrato un ruolo notevole nella codificazione napoleonica.

Come si è in precedenza avvertito, il legame tra politica e diritto è ineludibile, in quel contesto particolarmente, quando una generazione di giuristi si trova a vivere l'emozionante avventura del passaggio da un'era del diritto ad un'altra: la codificazione segna, comunque la si valuti, una svolta epocale. Quanta adesione ci fu al nuovo modello statualistico da parte di quei giuristi, allevati in un mondo molto diverso? Quanto influirono gli aspetti ideologici (forse meno di quanto si potrebbe credere...)? Quanto venne accettato l'inserimento del Piemonte nell'Impero napoleonico?

Mi limito quindi a suggerire alcune vie per un'indagine che pare interessante. In estrema sintesi, si potrebbero proporre delle 'classi' all'interno delle quali veder di collocare i diversi aspetti del 'giacobinismo giuridico'.

- I convinti delle nuove ideologie, sinceri e in buona fede;
- gli opportunisti, membri di un ceto tradizionalmente attaccato al potere, quale che sia, e come tali disposti a voltare gabbana con disinvoltura;
- i pragmatici, nel senso dei convinti assertori della continuità delle istituzioni: in essi è prevalente l'aspetto 'tecnico' su quello politico; si può ipotizzare, sulla base di numerosi indizi, anche se non mi pare si sia trovata la prova definitiva, che fossero addirittura 'autoriz-

litico su vari aspetti, non lamenti nel citato suo scritto i difetti della clandestinità ipotecaria d'antico regime e si limiti, quasi *en passant*, a ricordare, tra i provvedimenti introdotti dai Francesi, la legge 26 glaciale anno 9 sulla *Proroga di termini per le iscrizioni de' dritti d'ipoteche e per le trascrizioni*, poi prorogata fino al 1° messidoro anno 11. Dunque, la pubblicità ipotecaria, forse il più valido contributo giuridico apportato dai dominatori, apprezzato anche dalla Restaurazione sabauda, che con l'editto di Carlo Felice del 1822 la ripristinò, ispirandosi totalmente al modello napoleonico, non viene, come ci si aspetterebbe, illustrato ed esaltato dal 'giacobino' Botton, che invece sembra quasi, nei suoi toni elegiaci sulle passate glorie sabaude, evocare de Maistre!



zati' dal governo monarchico esiliato a Cagliari: si spiegherebbe così perché, alla Restaurazione, non solo non vi sia un'epurazione, ma, al contrario, molti vengano pienamente e immediatamente reintegrati, o addirittura promossi.

Sotto un'angolazione più prettamente giuridica, non dimenticando che l'adesione al Codice implica anche un 'conflitto di fedeltà', i giuristi giacobini potrebbero essere ricompresi nelle seguenti classi:

- I decisi fautori della codificazione francese;
- i fautori di un testo legislativo completo, cioè di un 'codice', ma ispirato al diritto 'patrio';
- i fautori di un mantenimento, con revisione, delle *Regie Costituzioni*, per (re)introdurre un sistema sostanzialmente giurisprudenziale: è questa una posizione del tutto minoritaria, ma non assente.

Mi pare che un 'modello' di studio articolato lungo le predette direttive non sia inutile e possa fornire qualche spunto per approfondimenti dotati di un potenziale interesse, soprattutto perché si fanno interagire, per così dire, elementi appartenenti alle due dimensioni, quella politica e quella giuridica, nel quadro prezioso, per ricerche ancora stimolanti, della Restaurazione europea.

A parte queste osservazioni, inevitabili ma potenzialmente superficiali, è comunque lecito chiedersi se le aspirazioni del giacobinismo, almeno in Piemonte, non avessero mirato, in molti casi, che a un 'ammodernamento' degli apparati della vecchia ma pur sempre gloriosa monarchia sabauda, che, a fine '700, aveva, com'è noto, perso quel carattere riformistico che aveva invece contraddistinto il governo dei due primi re di Sardegna.

Gian Savino Pene Vidari

IDEALI E REALISMO, INSEGNAMENTO E PRATICA GIURIDICA:  
LUIGI AMEDEO MELEGARI

SOMMARIO: - 1. Inquadramento. - 2. Vicende mazziniane. - 3. Aspetti dei 'corsi' costituzionali torinesi. - 4. Vicende politiche subalpine ed italiane. - 5. Tra teoria e pratica giuridica.

1. *Inquadramento.*

Una decina d'anni fa, in occasione del sesto centenario dell'Università di Torino, mi sono interessato dei professori della Facoltà giuridica giunti esuli in periodo risorgimentale (1) e - fra gli altri - vi ho trovato in attività per un decennio Luigi Amedeo Melegari, giurista non ignoto alla nostra storiografia (2) ma neppure particolarmente conosciuto (3). Qualche considerazione personale maturata nel frat-

(1) G.S. Pene Vidari, *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 76 (2003), pp. 5-30, edito poi - con qualche ritocco e col titolo di *Gli esuli risorgimentali «maestri» nella Facoltà di «leggi»* in R. Allio (a cura di), *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, Torino 2004, pp. 213-236; nel volume la p. 341 contiene pure una breve sintesi biografica.

(2) In specie, C. Ghisalberti, *L.A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano 1972, pp. 220-225, 234-238, 242-246; C. Sartoretti, *La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell'Ottocento: le lezioni di Luigi Amedeo Melegari*, in *Diritto e società*, 1 (1996), pp. 67-105.

(3) Dopo il libro di C. Ferretti, *Luigi Amedeo Melegari a Losanna*, Roma 1942 (ripreso qua e là dallo stesso autore in *Esuli del Risorgimento in Svizzera*, Bologna 1948, ad es. p. 173 e p. 285), l'opera più completa - pur con i suoi limiti - è quella di O. Romaldi, *Luigi Amedeo Melegari (1805-1881)*, edita in occasione del centenario della morte